

Codice DB0903

D.D. 30 ottobre 2014, n. 318

**Autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche all'Automobile Club d'Italia - applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 16, comma 5 della convenzione tipo per il servizio di riscossione ed assistenza al contribuente in materia di tasse automobilistiche per conto della Regione Piemonte, approvata con D.G.R. n. 17 - 6535 del 22/10/2013.**

Visto che l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che le funzioni di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche sono demandate alle Regioni a statuto ordinario;

Visti i decreti del Ministero delle Finanze 5 novembre 1998, n. 418, e 23 dicembre 1998, che realizzano il trasferimento delle funzioni di cui al punto precedente;

Considerato che, in base all'art. 2 del sopraccitato decreto n. 418, il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono ora effettuati direttamente dalle Regioni;

Vista la deliberazione della giunta Regionale n.18-28785 del 29 novembre 1999 con cui è stato attivato il sistema di riscossione delle tasse automobilistiche, attraverso i soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/91, definendo i criteri per tale attuazione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 523 del 23 dicembre 1999 con la quale si è autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione Piemonte a decorrere dal 3 Gennaio 2000, i soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/91 e operanti tramite il polo telematico ACI;

Considerato che con successive determinazioni dirigenziali si è provveduto ad autorizzare altri nuovi soggetti riscossori operanti tramite il polo telematico ACI implementando il numero di soggetti operativi ai sensi della determinazione indicata nel comma precedente;

Considerato che con la deliberazione della Giunta Regionale del 22 ottobre 2013 n. 17-6535 è stata approvata una convenzione per lo svolgimento del servizio di riscossione ed assistenza al contribuente in materia di tasse automobilistiche per conto della Regione Piemonte a cui ha aderito il polo telematico ACI;

Visto che l'art. 16 della summenzionata convenzione prevede che la stessa possa essere sottoscritta anche da un ente, società, consorzio o associazione in nome e per conto degli studi di consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo e che tali soggetti possano essere autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche ed all'erogazione dei servizi di assistenza se dispongono di idonee strutture sul territorio;

Vista l'istanza presentata da Automobile Club d'Italia per l'applicazione dell'art. 16, comma 5, pervenuta al Settore Politiche Fiscali in data 12 marzo 2014 e successive integrazioni per la definizione della procedura;

Considerato che l'Automobile Club d'Italia, Ente Pubblico non Economico, così come definito dalla legge 20 marzo 1975, n.70, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale come richiesto dall'art. 16 della summenzionata convenzione ;

Considerato che l'Automobile Club d'Italia, attraverso le proprie articolazioni territoriali assicura i servizi di riscossione ed assistenza, in collegamento con l'archivio regionale, secondo le disposizioni vigenti;

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/01 e successive modifiche;

Visto l'art. 17 della L.R. 23/08;

Vista la L.R. 11/04/2001 n. 7;

### *determina*

di autorizzare alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione Piemonte l'Automobile Club d'Italia a far data dal 1° novembre 2014 e contestualmente di revocare l'autorizzazione rilasciata alle singole delegazioni aderenti al polo telematico ACI, di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di approvare le modalità di determinazione della polizza fideiussoria e le specifiche amministrative e tecniche che regolamentano i rapporti tra l'Automobile Club d'Italia e la Regione Piemonte, contenute negli allegati B) e C), che costituiscono parte integrale e sostanziale alla presente determinazione, fatto salvo quanto già previsto dalla convenzione approvata con deliberazione del 22 ottobre 2013 n. 17-6535;

di approvare il testo della polizza fideiussoria, di cui all'allegato D) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente determinazione non comporta impegni di spesa a carico della Regione Piemonte e non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 - 27 del D.Lgs 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2012).

Il Dirigente di Settore  
Fabrizio Zanella

Allegato

Allegato A

PROVINCIA	CODICE	COMUNE	DENOMINAZIONE SOCIALE
AL	AL 1844	ALESSANDRIA SEDE	ACI SERVIZI ALESSANDRIA SRL
AL	AL 1828	CASALE MONFERRATO	ACI SERVIZI ALESSANDRIA SRL
AL	AL 1841	OVADA	ACI SERVIZI ALESSANDRIA SRL
AL	AL 1831	TORTONA	ESSEDUE SNC di DE PAOLI Silvana, FAVA Giovanni e MILANESE Enrico
AL	AL 1829	VALENZA	CASTELLARO Felice
AL	AL1860	ACQUI TERME	BOZZANO Sonia
AL	AL 1864	ALESSANDRIA	TOP SERVICE di MENOZZI e FAEDDA SAS
AL	AL 1868	NOVI LIGURE	MARENCO Srl
AT	AT 1005	ASTI	AUTOMOBILE CLUB di ASTI
BI	BI 1003	COSSATO	DIONISIO Carlo
BI	TO 1071	TRIVERO	PUNTO PATENTE di STASIA Roberta & C. SAS
BI	BI 1024	BIELLA SEDE	AUTOMOBILE CLUB di BIELLA
CN	CN 1250	BARGE	AGENZIA EL. FE. SAS di MONDINO Ferruccio & C.
CN	CN 1297	BRA	FISSORE Elisa
CN	CN 1249	ALBA	ALBA SERVICE SRL
CN	CN 1257	FOSSANO	PULIERI Marino
CN	CN 1258	MONDOVI'	URBANO Tiziana
CN	CN 1259	SALUZZO	ANGERETTI Gabriella & Cristina SAS
CN	CN 1260	SAVIGLIANO	SERVICE AUTO di SUPERTINO Francesca e ALLASIA Giovanna SAS
CN	CN 1012	CUNEO SEDE	AUTOMOBILE CLUB di CUNEO
CN	CN 1323	RACCONIGI	FRAGOMELI Claudia
NO	NO 1018	BORGOMANERO	AGENZIA MORO di MORO Alberto
NO	NO 1135	GALLIATE	AGENZIA L. B. di BOSSI Barbara & C. SNC
NO	NO 1113	NOVARA	AGENZIA PAT di TONINELLI Roberta & C. SNC
NO	NO 1025	NOVARA SEDE	AUTOMOBILE CLUB di NOVARA
NO	NO 1146	ARONA	AG. PRATICHE AUTO SERVICE di BERGAMINI Fabio
NO	NO 1154	ROMAGNANO SESIA	APA di Zonco Lorena
NO	NO 1162	OLEGGIO	ION SERVIZI IN MOVIMENTO SRL

Allegato A

PROVINCIA	CODICE	COMUNE	DENOMINAZIONE SOCIALE
NO	NO 1165	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NAVA AUTO SRL
NO	NO 1170	TRECATE	SYNERGIA SNC di GUAGLIO Alessandro e BRANCA Ornella
TO	TO 1712	CARMAGNOLA	STUDIO PRATICHE AUTO SNC
TO	TO 1716	CHIERI	TASSO Giuliano
TO	TO 1717	CHIVASSO	GRECO Aberto
TO	TO 1718	CIRIE'	GILLIO Manuela
TO	TO 1768	COLLEGNO	FOSCI Roldano
TO	TO 1720	MONCALIERI	GAIERO Carmen
TO	TO 1722	ORBASSANO	ALESSO Andrea sas
TO	TO 1723	PINEROLO	VIOTTO Barbara
TO	TO 1724	PIOSSASCO	MONTALDO Sas
TO	TO 1783	RIVOLI	SPORTELLO TELEMATICO SAS
TO	TO 1726	SETTIMO TORINESE	AGENZIA ALBANESE EMANUELA
TO	TO 1727	SUSA	FRANCONE Elke
TO	TO 1719	TORINO SEDE	ACIMMAGINE SRL
TO	TO 1707	TORINO	IATRINO Francesco
TO	TO 1791	TORINO	VENEZIA SAS
TO	TO 1710	TORINO	B.P.SNC di Boasso e. Polverini T.
TO	TO 1714	TORINO	CRISTAUDO Vincenzo
TO	TO 1715	TORINO	D.P. di DE LEO A. & PARODI G. SAS
TO	TO 1703	TORINO	SCIARRILLO SAS
TO	TO 1713	TORINO	IMERITO Paolo Enrico
TO	TO 1780	VENARIA	MARINO Giovanni
TO	TO 1789	TORINO	PIERRE SnC di PRETO Davide e ROLANDO Enrico
TO	TO 1809	TORINO	BARBERIS Andrea Sergio
TO	TO 1811	TORINO	AGENZIA SALEMME DI SALEMME Emanuel SNC

Allegato A

PROVINCIA	CODICE	COMUNE	DENOMINAZIONE SOCIALE
TO	TO 1777	TORINO	CONSULENZE SERVIZI INTEGRATI Sas di GUALERZI Aldo
TO	TO 1821	LEINI'	AGENZIA SALEMME DI SALEMME Emanuel SNC
TO	TO 1822	GRUGLIASCO	LAUDICINA Vita
TO	TO 1842	AVIGLIANA	F.G. SERVIZI DI GARNERO Francesca
TO	TO 1848	TORINO	MOBILITY CONSULTING Srl
TO	TO 1854	TORINO	VALENTINO Snc
TO	TO 1862	NICHELINO	PALMIERI Snc STUDIO CONSULENZA AUTOMOBILISTICA di TENNERIELLO Carmela e
TO	TO 1876	TORINO	SCIARRILLO Anna SNC
TO	TO 1779	CALUSO	GILARDI Cristina
TO	TO 1731	CUORGNE'	PRATICANDO SNC
TO	TO 1730	RIVAROLO CANAVESE	BRANDOLINI Gianni Carlo SNC
TO	TO 1019	IVREA SEDE	AUTOMOBILE CLUB di IVREA
TO	TO 1743	CASTELLAMONTE	PRATICANDO SNC
TO	TO 1865	STRAMBINO	P.G. PRATICHE SAS di PACIOLLA Daniela & C.
VC	VC 1086	CRESCENTINO	BOLOGNINI Nicoletta
VC	VC 1096	SANTHIA'	ARIOTTI SAS di GALLO Piero Carlo & C.
VC	VC 1088	TRINO VERCELLESE	PISANU Vincenzo
VC	VC 1025	VERCELLI SEDE	AUTOMOBILE CLUB di VERCELLI
VC	VC 1064	GATTINARA	AG. 2ELLE di LUPI Assunta
VC	VC 1103	BORGOSERIA	PRAMAR di MARCHIORO GIANLUCA
VC	VC 1112	VARALLO SESIA	AG. LA CINQUECENTO di LAURENTI luigi
VC	VC 1114	CARESANABLOT	NUOVA GUGLIELMOTTI sas di Barbara ROCCAPELLI e C
VCO	NO 1137	VERBANIA	AGENZIA PRATICHE AUTO MARTINELLI Mario
VCO	VB 1010	DOMODOSSOLA SEDE	AUTOMOBILE CLUB del VERBANO CUSIO OSSOLA
VCO	VB 1006	OMEGNA	AGENZIA PRATICHE AUTO CAVAGLIOTTI Ivano
VCO	VB 1035	BAVENO	APA VERBANO di Alexandrina I. MARDARE

## Allegato B

A decorrere dal 1° novembre 2014 l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche non sarà più rilasciata alle singole delegazioni ma all'Automobile Club d'Italia.

L'Automobile Club d'Italia utilizza come interfaccia per la riscossione il proprio applicativo software "SINTA" e si adopera affinché lo stesso sia in connessione diretta con l'archivio regionale e sia consentito ai contribuenti il pagamento in tutte le modalità attualmente previste dall'applicativo regionale di riscossione.

L'utilizzo del software "SINTA" non deve determinare costi a carico della Regione Piemonte.

### **OBBLIGHI DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

1. garantisce le operazioni di incasso della tassa automobilistica avvalendosi degli Studi di consulenza aderenti alla rete degli Automobile Club Provinciali;
2. *assicura, pur attraverso l'uso di un proprio applicativo software, il mantenimento dei servizi attualmente offerti ai contribuenti;*
3. provvede alla registrazione dei pagamenti nell'archivio regionale in modo contestuale all'emissione della quietanza;
4. gestisce direttamente tutte le attività di abilitazione alla riscossione dei Delegati AC previa adesione degli stessi alla Convezione ACI/Regione Piemonte e provvede tempestivamente ad aggiornare la Regione Piemonte con l'elenco dei nuovi soggetti autorizzati;
5. rilascia l'abilitazione di cui al punto precedente solo a condizione che il soggetto richiedente (titolare o rappresentante legale) non sia stato revocato dal servizio di riscossione per irregolarità nella procedura di riversamento;
6. provvede, a favore della Regione Piemonte, al riversamento settimanale delle somme incassate complessivamente tramite la rete delle delegazioni AC nel rispetto delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, mediante la procedura direct debit B2B SEPA o in alternativa, in fase transitoria, tramite bonifico bancario.

L'addebito settimanale, viene eseguito ogni giovedì e si riferisce all'incassato della settimana contabile precedente (lunedì-sabato), nel caso in cui il giovedì sia un giorno festivo l'addebito è posticipato al primo giorno utile non festivo.

Nel caso di omesso versamento o versamento tardivo, si applica quanto previsto dal D.M. 13/09/1999 e dalle determinazioni regionali che regolamentano la materia;

7. garantisce il riversamento alla Regione Piemonte delle somme incassate dai Delegati abilitati alla riscossione delle tasse automobilistiche anche in caso di insoluto da parte di uno o più soggetti riscossori;
8. controlla periodicamente le annullate ed in caso di riscontro di irregolarità con conseguente danno erariale da comunicazione immediata alla Regione Piemonte per gli adempimenti del caso;
9. informa la Regione Piemonte di tutte le attività intraprese, di cui ai punti precedenti;
10. presta a favore della Regione Piemonte polizza fidejussoria annuale che è determinata riparametrando l'importo minimo di fideiussione di € 5.164.569 in modo che la differenza tra lo stesso valore e l'importo riscosso nella settimana di maggiore incasso dell'esercizio precedente non sia superiore al 10 per cento di quest'ultimo valore.

Siffatto criterio di determinazione dell'importo della polizza fidejussoria è stato scelto, temperando tra le tipologie di polizze previste e trattate nel D.M. 13/09/1999 nell'esigenza prioritaria di salvaguardare gli interessi dell'Erario regionale senza danneggiare la controparte.

## Allegato C

L'utilizzo da parte dell'Automobile Club d'Italia per la riscossione della tassa automobilistica, dell'applicativo SINTA deve avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1. per la determinazione della tassa automobilistica dei veicoli con regione di competenza Piemonte, deve essere utilizzato il sistema di calcolo regionale;
2. i pagamenti riscossi in Piemonte con regione beneficiaria Piemonte vanno inseriti nell'archivio regionale contestualmente all'emissione della quietanza;
3. i pagamenti inseriti nell'archivio regionale possono essere stornati da ACI entro la giornata in cui vengono riscossi;
4. a fine giornata verifica la quadratura tra i pagamenti riscossi e quelli rendicontati;

Allegato D

**SCHEMA FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA O BANCARIA**

**periodo dal ..... al .....**

**PREMESSO**

- che il Ministero delle Finanze, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito denominati "Beneficiari") affidano la raccolta delle riscossioni delle tasse automobilistiche al soggetto autorizzato ai sensi della L. n. 264/91;
- che la convenzione tipo per lo svolgimento del servizio di riscossione ed assistenza al contribuente in materia di tasse automobilistiche per conto della Regione Piemonte approvata con D.G.R. n. 17 – 6535 del 22/10/2013, ha previsto all'art. 16 , comma 5, che i soggetti di cui al comma 1 (ente, società, consorzio o associazione in nome e per conto degli studi di consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo) possano essere autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche;
- che il contraente, tenuto a costituire la cauzione a favore della Regione Piemonte, è l'AcI in qualità di soggetto autorizzato alla riscossione della tassa automobilistica;
- che l'importo della fideiussione per il periodo considerato è fissato in € ..... e che lo stesso viene annualmente riparametrato in funzione dell'importo riscosso nella settimana di maggiore incasso dell'esercizio precedente;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CON LA PRESENTE**

Art. 1 - Fideiussore. La compagnia di assicurazione / Istituto di credito (in seguito denominato "Fideiussore") costituisce fideiussione nell'interesse del Contraente ed a favore dei beneficiari, fino alla concorrenza dell'importo prescritto, quale cauzione dovuta a garanzia della riscossione della tassa automobilistica effettuata

direttamente o per il tramite delle Delegazioni aderenti degli Automobile Club della Regione e dei connessi obblighi di riversamento alla Regione.

Art. 2 - Pagamento del risarcimento. Per ogni inadempienza per cui intendano avvalersi della garanzia, il Beneficiario dovrà entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data in cui si è appresa notizia dell'avvenuta inadempienza, darne intimazione con lettera raccomandata A.R. al Contraente della garanzia ed al Fideiussore.

Tale intimazione dovrà contenere l'invito all'adempimento dell'obbligo, fissando un termine per l'adempimento stesso. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Beneficiario ne darà

comunicazione alle stesse parti con le modalità di cui al primo periodo. Entro il termine massimo di 15 gg. dalla ricezione di tale lettera il fideiussore provvederà, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tranne quella del mancato rispetto delle modalità e del termine di invio della suddetta intimazione, al versamento della somma dovuta nei limiti dell'importo garantito, con rinuncia alla preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 3 - Premi, spese, imposte ed oneri vari. Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non può essere opposto ai Beneficiari, nei confronti dei quali non può essere ripetuto alcunché per imposte, spese ed altri eventuali oneri dipendenti dalla presente garanzia.

Art. 4 - Durata. La presente garanzia ha la durata di un anno, di norma corrispondente all'anno solare.

Art. 5 - Liberazione. Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei premi, deve consegnare al Fideiussore l'originale di garanzia restituito dai Beneficiari con annotazione di svincolo, oppure una dichiarazione dei Beneficiari che liberi il Fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Foro competente. Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata. In caso di controversia è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria

Ordinaria del luogo ove ha sede il Beneficiario che effettua l'intimazione di cui all'articolo 2.